

cron. cartaceo  
819/2022  
REP. CARTACEO 175/2022

Proc. n. 10/2022 Sovraindebitamento –

## TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

### DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ex art. 12 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

- vista la proposta di **Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti**, di cui all'istanza di \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_
- letta la relazione del 05/05/2022 dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Roberta Rocca, professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. 3/2012, corredata dell'attestazione di fattibilità dell'accordo;
- richiamato il decreto del G.D. del 14/09/2022 con il quale, ritenuta la propria competenza e la non assoggettabilità a procedure concorsuali di \_\_\_\_\_, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 9, 6 co. 2 lett. A), 7 e 8, L. n. 3/2012, è stata fissata l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;
- considerato che sussiste la condizione di sovraindebitato del ricorrente, gravando sullo stesso debiti per complessivi € 63.880,38, a fronte di un reddito mensile netto complessivo di € 1.800,00, e a fronte dell'assenza di ulteriori beni mobili e immobili;
- rilevato che la proposta definitiva di accordo, a fronte della debitoria come indicata, prevede:
  - \* il pagamento integrale, in prededuzione, dei compensi all'O.C.C. pari ad € 900,00 e delle spese di procedura pari ad € 500,00;
  - \* il pagamento dei creditori chirografari (FINO 2 SECURITISATION S.R.L., MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. e AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE) nella misura del 25%;
  - \* l'esecuzione del piano proposto nel termine di 4 anni e 9 mesi dal decreto di omologazione;
- considerato che al soddisfacimento dei creditori il ricorrente destina una parte del suo reddito da lavoro, nella misura di € 300,00, secondo le seguenti modalità:
  - \* pagamenti in prededuzione: compensi professionali e altre spese di procedura:
    1. € 500,00 da versare entro 20 giorni dall'omologa;
    2. € 900,00 da corrispondere alla Professionista f.f. di O.C.C. a titolo di saldo su compenso in n. 3 rate mensili di importo pari ad € 300,00 con scadenza il giorno 20 di ciascun mese a decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo all'emissione del provvedimento di omologa;
  - \* pagamenti in favore dei creditori chirografari successivi alle spese in prededuzione:
    3. € 7.945,00 da versare in favore della FINO 2 SECURITISATION S.R.L. in n. 54 rate mensili, delle quali le nn. 4-55 di € 149,00 e le nn. 56-57 di € 99,00, a decorrere dal giorno 20 del quinto mese successivo all'omologa;
    4. € 4.845,00 da versare in favore della MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. in n. 54 rate mensili, delle quali le nn. 4-55 di € 91,00 e le nn. 56-57 di € 57,00, a decorrere dal giorno 20 dal quinto mese successivo all'omologa;



5. € 3.180,00 da versare in favore della AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE in n. 54 rate mensili, delle quali le nn. 4-52 di € 60,00 e le nn. 56-57 di € 30,00, a decorrere dal giorno 20 dal quinto mese successivo all'omologa;
- verificata la comunicazione ai creditori della proposta, nel rispetto del termine di 30 giorni prima l'udienza;
  - considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 63.880,38;
  - considerato altresì che ai fini del raggiungimento dell'accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti ai sensi dell'art. 11, co. 2, L. n. 3/2012;
  - considerato che l'O.C.C. ha eseguito la comunicazione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, co. 2, L. 3/2012, accompagnata dal testo dell'accordo;
  - considerato che alcuna contestazione è pervenuta avverso il piano proposto;
  - ritenuto che l'accordo proposto dal debitore debba ritenersi raggiunto stante la totalità (100%) dei voti favorevoli, espressi dai creditori ammessi tramite silenzio/assenso;
  - considerato che l'organismo di composizione della crisi ha reso la definitiva attestazione di fattibilità del piano;
  - considerato che non essendo pervenuta alcuna contestazione ai sensi dell'art. 12, co. 1, secondo periodo, L. n. 3/2012, non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica di legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;
  - considerato che non risulta il compimento di atti in frode;
  - considerato che la proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/12, e che il piano è stato approvato con una percentuale di consensi superiore a quella minima prevista dalla legge, onde ricorrono i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in oggetto;
  - visti gli artt. 12 e 13 L. n. 3/2012;

### OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

#### DISPONE

che il ricorrente provveda all'effettuazione dei pagamenti secondo le modalità e nei termini previsti nell'accordo, con l'avvertimento che in caso di mancata osservanza degli stessi ciascun creditore sarà legittimato a richiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 14, co. 2, L. n. 3/2012;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 13 co. 2, L. n. 3/2012, che l'O.C.C. dott.ssa Roberta Roccia vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, e provveda a risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo;

#### DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Foggia e presso il Registro delle Imprese, a cura della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Foggia, 20/12/2022

Il Giudice designato – dott. Antonio Lacatena

DEPOSITATO 20/12/2022  
TELENOTARIALMENTE  
IL Giudice designato

